



Coordinamento Nazionale Giustizia

stanza n.152, I piano, Ministero della Giustizia via Arenula 70 - 00186 ROMA
dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 13.00
tel- 06-87660512- 3477523465 - 349 1429660
giustizia@confintesafp.it - giustizia@pec.confintesafp.it



#AlteprofessionalitaPA #iscrittiiprotagonisti #piccoleazionigrandicambiamenti #insiemevaliamodipiù

Roma, 22 aprile '24 prot. 33

Al Sottosegretario di Stato,
Sen. Francesco Paolo Sisto

Al Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria
Cons. Gaetano Campo

Al Capo Dipartimento per la Transizione digitale della giustizia
Dott. Ettore Sala

Al Capo Dipartimento dell'amministrazione Penitenziaria
Dott. Giovanni Russo

Al Capo Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità
Dott. Antonio Sangermano

Al Capo Dipartimento per gli affari di giustizia
Cons. Luigi Birritteri

Al Direttore Generale Ufficio centrale degli archivi notarili
Dott. Renato Romano

Oggetto: accordo per la ripartizione degli incentivi sulle funzioni tecniche art. 45, del decreto legislativo n. 36/2023, osservazioni.

In allegato alla presente trasmettiamo le osservazioni di CONFINTESA FP alla proposta in oggetto con invito ad addivenire nel più breve tempo possibile alla definizione dell'accordo.

Cordiali saluti

Segretario Generale

(Claudia Paris)
Claudia Paris

CONFINTESA FUNZIONE PUBBLICA

info@confintesafp.it info@pec.confintesafp.it

tel. 06/83413586 - 3476361078

Via Boezio 14 - 00193 Roma

CF: 97619480581 - KRRH6B9

OSSERVAZIONI CONFINTESA FP

alla bozza di “Accordo sulle modalità e i criteri di ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 45 del d. lgs. 36/2023”

Articolo 1 Ambito di applicazione	Articolo 1 Ambito di applicazione
<p>1. La stazione appaltante, all’interno del quadro economico di ogni appalto riferito a lavori, servizi e forniture, prevede una quota sull’importo posto a base della procedura di affidamento da destinare al pagamento degli incentivi alle funzioni tecniche e alle altre finalità di cui all’art. 45 del d. lgs. 36/2023.</p> <p>2. Per i lavori, la quota è determinata in percentuale sull’importo posto a base della procedura di affidamento, nella seguente misura:</p> <ul style="list-style-type: none">a) per lavori di importo inferiore ad euro 2.000.000,00: 2,00 per cento;b) per lavori di importo pari o superiore ad euro 2.000.000,00 e inferiore alla soglia di rilevanza europea: 1,80 per cento;c) per lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea e di importo inferiore ad euro 20.000.000,00: 1,50 per cento;d) per lavori di importo pari o superiore ad euro 20.000.000,00: 1,20 per cento. <p>3. Per le forniture e i servizi, quando è nominato il direttore dell’esecuzione, la quota è determinata in percentuale sull’importo posto a base della procedura di affidamento, nella seguente misura:</p> <ul style="list-style-type: none">a) per forniture e servizi di importo inferiore ad euro 500.000,00: 2,00 per cento;b) per forniture e servizi di importo pari o superiore ad euro 500.000,00 e inferiore ad euro 2.000.000,00: 1,80 per cento;c) per forniture e servizi di importo pari o superiore ad euro 2.000.000,00 e inferiore ad euro 5.000.000,00: 1,60 per cento;d) per forniture e servizi di importo pari o superiore ad euro 5.000.000,00 e inferiore ad euro 20.000.000,00: 1,50 per cento;e) per forniture e servizi di importo pari o superiore ad euro 20.000.000,00: 1,20 per cento <p>4. Gli oneri relativi alle attività tecniche sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento.</p> <p>5. Sono escluse dalla base di calcolo dell’incentivo le somme per accantonamenti, imprevisti, acquisizioni ed espropri di immobili, nonché l’IVA.</p> <p>6. Gli importi destinati agli incentivi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’Amministrazione.</p>	<p>2. Per i lavori la quota da determinare sull’importo a base di gara è pari al 2%</p> <p>3. Per le forniture e i servizi, quando è nominato il direttore dell’esecuzione, la quota è da determinare sull’importo a base di gara è pari al 2%.¹</p> <p>In subordine</p> <p>Fino ad euro 5.000.000 2% Per importo da 5.000.000 a 20.000.000 1,8 % Oltre 20.000.000 1,6%</p>

¹ Il codice degli appalti prevede una quota non superiore al 2%. Le difficoltà che si riscontrano nell’esecuzione dei contratti non giustifica l’abbassamento della soglia; al variare dell’importo aumentano anche gli adempimenti e la complessità della fornitura.

<p>7. L'80 per cento delle risorse finanziarie destinate a corrispondere l'incentivo è ripartito tra il personale del Ministero della giustizia che, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, è incaricato e svolge effettivamente le funzioni tecniche per le attività, anche in quota parte, di cui all'allegato I.10 e specificamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) programmazione della spesa per investimenti; b) responsabile unico del progetto; c) collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento); d) redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali; e) redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica; f) redazione del progetto esecutivo; g) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione; h) verifica del progetto ai fini della sua validazione; i) predisposizione dei documenti di gara; j) ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere); k) coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione; l) direzione dell'esecuzione; m) collaboratori del direttore dell'esecuzione; n) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; o) collaudo tecnico-amministrativo; p) regolare esecuzione; q) verifica di conformità; r) collaudo statico (ove necessario). <p>8. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie è destinato all'amministrazione, a norma dell'art. 45, comma 5, d. lgs. 36/2023.</p> <p>9. Ai singoli dipendenti che collaborano direttamente allo svolgimento delle attività di cui al comma 8, fatto salvo quanto previsto per i collaboratori di cui al comma 8, lettere c) e n), spetta una quota non superiore al 10 per cento di quella prevista per la relativa tipologia di attività tra quelle indicate nel predetto comma.</p>	<p>j) direzione dei lavori</p> <p>9. Ai singoli dipendenti che collaborano direttamente allo svolgimento delle attività di cui al comma 7, fatto salvo quanto previsto per i collaboratori di cui al comma 7, lettere c) e n), spetta una quota complessiva² non superiore al 10 per cento di quella prevista per la relativa tipologia di attività tra quelle indicate nel predetto comma.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 2 Gruppo di lavoro</p> <p>1. La stazione appaltante, con il provvedimento con cui nomina il RUP o con distinto provvedimento, individua i dipendenti che fanno parte del gruppo di lavoro che dovrà occuparsi dello svolgimento della singola procedura, identificando il ruolo di ciascuno dei</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2 Gruppo di lavoro</p>

² Sarebbe opportuno precisare se la quota è riferita all'attività e dunque suddivisa tra i dipendenti che svolgono l'attività di collaborazione o per singolo dipendente che svolge l'attività. Ciò al fine di evitare dubbie interpretazioni, peraltro già avvenute con il regolamento precedente.

<p>dipendenti, anche con riguardo all'attività dei collaboratori.</p> <p>2. Possono far parte del gruppo di lavoro anche i dipendenti a tempo determinato.</p> <p>3. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento del personale dotato delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.</p> <p>4. La stazione appaltante indica altresì:</p> <p>a) il cronoprogramma dell'intera procedura di acquisizione, specificando ruoli, responsabilità e tempistiche di esecuzione, assegnati a ciascun componente del gruppo di lavoro;</p> <p>b) la quota di incentivo prevista per ciascuna attività assegnata a ciascun componente del gruppo di lavoro.</p> <p>5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dalla stazione appaltante, dando conto delle esigenze sopravvenute. Nel provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti che le hanno svolte, nonché delle attività assegnate ad altri componenti del gruppo di lavoro.</p> <p>6. Ai soli fini del monitoraggio, tutti i dati relativi alle nomine e costituzioni dei gruppi di lavoro dovranno essere inseriti in appositi file riepilogativi delle procedure di affidamento e messi a disposizione del Dipartimento a cui fa capo la stazione appaltante.</p>	<p style="text-align: center;">ELIMINARE</p> <p>4. La stazione appaltante indica altresì:</p> <p>a) il cronoprogramma dell'intera procedura di acquisizione, specificando ruoli, responsabilità e tempistiche di esecuzione, assegnati a ciascun componente del gruppo di lavoro;³</p>
<p style="text-align: center;">Art. 3</p> <p style="text-align: center;">Ripartizione dell'incentivo per i lavori</p> <p>1. Gli incentivi per i lavori sono ripartiti come segue:</p> <p>a) programmazione della spesa per investimenti: 6%;</p> <p>b) responsabile unico del progetto: 25%;</p> <p>c) collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento): 5%;</p> <p>d) redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali: 4%;</p> <p>e) redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica: 10%;</p> <p>f) redazione del progetto esecutivo: 12%;</p> <p>g) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione: 1%;</p> <p>h) verifica del progetto ai fini della sua validazione: 4%;</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3</p> <p style="text-align: center;">Ripartizione dell'incentivo per i lavori</p>

³ impossibile nella pratica per la stazione appaltante stabilire a priori le tempistiche di esecuzione assegnate a ciascun componente del gruppo di lavoro, il cronoprogramma dell'intera procedura di acquisizione può eventualmente essere espresso con le tempistiche delle varie fasi del ciclo di vita dell'appalto (programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione) ma non con riferimento alle attività di ciascun dipendente; è altresì errato chiedere alla stazione appaltante di indicare la quota di incentivi prevista per ciascuna attività assegnata a ciascun componente del gruppo di lavoro, in quanto tale attività spetta al RUP a posteriori quando accerta e attesa le specifiche funzioni svolte da ciascun dipendente

<ul style="list-style-type: none"> i) predisposizione dei documenti di gara: 5%; j) direzione dei lavori: 18%; k) ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere): 3%; l) coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione: 2%; m) collaudo tecnico-amministrativo o certificato di regolare esecuzione: 4%; n) collaudo statico: 1%. 	
<p style="text-align: center;">Art. 4 Ripartizione dell'incentivo per le forniture e i servizi</p> <p>1. L'incentivo per lo svolgimento di attività tecniche in relazione ad appalti di forniture e servizi è riconosciuto quando è nominato il direttore dell'esecuzione.</p> <p>2. Gli incentivi per le forniture e i servizi sono ripartiti come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) programmazione della spesa per investimenti: 5%; b) redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali: 2%; c) redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica: 3%; d) responsabile unico del progetto: 30%; e) collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento): 10%; f) predisposizione dei documenti di gara: 10%; g) direzione dell'esecuzione: 20%; h) collaboratori del direttore dell'esecuzione: 10% i) regolare esecuzione o verifica di conformità: 10%. 	<p style="text-align: center;">Art. 4 Ripartizione dell'incentivo per le forniture e i servizi</p> <p>e, h) laddove non siano presenti collaboratori Rup/Dec, la loro percentuale dovrebbe essere assegnata alla figura del Rup/Dec che ha fatto tutto il lavoro.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 5 Centrali di committenza</p> <p>1. E' esclusa la corresponsione di quota parte dell'incentivo ai dipendenti della centrale di committenza, nell'ipotesi in cui l'avvalimento della centrale di committenza avviene previo riconoscimento convenzionale di un corrispettivo.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5 Centrali di committenza</p>
<p style="text-align: center;">Art. 6 Programmazione della spesa per investimenti</p>	<p style="text-align: center;">Art. 6 Programmazione della spesa per investimenti</p>

<p>1. L'incentivo è riconosciuto per le attività di programmazione degli investimenti, previsti dall'art. 3, comma 1 lett a) e dall'art. 4 comma 2 lett b), e che sono inseriti:</p> <p>a) nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 140.000 euro, nonché nei relativi aggiornamenti annuali, previsto dall'art. 37, comma 3, d. lgs. 36/2023;</p> <p>b) oppure nel programma triennale dei lavori pubblici di importo stimato pari o superiore a 150.000 euro, nonché nei relativi aggiornamenti annuali, previsto dall'art. 37, comma 2, d. lgs. 36/2023.</p> <p>2. L'incentivo è ripartito tra il personale coinvolto nelle attività di programmazione e raccolta dei fabbisogni, sia a livello territoriale che a livello centrale, previo inserimento dei relativi nominativi nel provvedimento di cui all'articolo 2, comma 1, relativo alla procedura di affidamento per l'acquisizione della fornitura, del servizio o del lavoro oggetto della programmazione.</p>	<p>1. L'incentivo è riconosciuto per le attività di programmazione degli investimenti, previsti dall'art. 3, comma 1 lett a) e dall'art. 4 comma 2 lett a), e che sono inseriti:</p> <p>...</p>
<p style="text-align: center;">Art. 7 Procedure escluse dagli incentivi</p> <p>Sono escluse dagli incentivi le attività compiute in relazione alle seguenti tipologie di procedure di affidamento:</p> <p>a) locazioni e acquisti immobiliari;</p> <p>b) contratti attivi</p> <p>c) appalti di forniture e servizi per i quali non è stato nominato il DEC;</p> <p>d) locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7 Procedure escluse dagli incentivi</p>
<p style="text-align: center;">Art. 8 Incentivo per l'attività di verifica del progetto ai fini della sua validazione</p> <p>1. L'incentivo previsto per l'attività di verifica del progetto ai fini della sua validazione è corrisposto esclusivamente a favore del soggetto che svolge la verifica.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 8 Incentivo per l'attività di verifica del progetto ai fini della sua validazione</p>

<p style="text-align: center;">Art. 9</p> <p>Attività incentivabile svolta dal dirigente</p> <p>1. Qualora una funzione incentivata venga affidata ad un dipendente avente qualifica dirigenziale (di prima o di seconda fascia), il relativo incentivo non può essere corrisposto, in virtù del principio di onnicomprensività della rispettiva retribuzione, e non può essere ripartito tra gli altri dipendenti che hanno svolto le altre attività.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 9</p> <p>Attività incentivabile svolta dal dirigente</p> <p>1. Qualora una funzione incentivata venga affidata ad un dipendente avente qualifica dirigenziale (di prima o di seconda fascia), il relativo incentivo non può essere corrisposto, in virtù del principio di onnicomprensività della rispettiva retribuzione e non può essere ripartito tra gli altri dipendenti che hanno svolto le altre attività.</p> <p>2. Laddove la funzione di Responsabile Unico del Procedimento è svolta da personale con qualifica dirigenziale la quota dell'incentivo non corrisposta non determina economia di spesa ma incrementa le risorse finanziarie di cui all'articolo 45 del d.lgs 36/2023.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 10</p> <p>Ricalcolo dell'incentivo in caso di varianti in corso d'opera in aumento o in caso di interventi complementari o di aumento di quinto</p> <p>1. In caso di varianti in corso d'opera in aumento o in caso di interventi complementari o di aumento di quinto, l'incentivo è determinato in riferimento al nuovo importo lordo del contratto di appalto.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 10</p> <p>Ricalcolo dell'incentivo in caso di varianti in corso d'opera in aumento o in caso di interventi complementari o di aumento di quinto</p>
<p style="text-align: center;">Art. 11</p> <p>Riduzione dell'incentivo per il caso di incremento dei tempi o dei costi previsti</p> <p>1. Nel caso di incremento dei costi determinati da condotte imputabili ai destinatari dell'incentivo, la riduzione viene calcolata in misura pari alla percentuale di aumento dei costi rispetto all'importo originario di aggiudicazione.</p> <p>2. Nel caso di incremento dei tempi determinati da condotte imputabili ai destinatari dell'incentivo, la riduzione viene calcolata in misura pari alla percentuale di incremento dei tempi. Nell'incremento dei tempi non sono considerate le sospensioni di cui all'articolo 121 d. lgs. 36/2023, nonché i ritardi imputabili esclusivamente all'impresa appaltatrice.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 11</p> <p>Riduzione dell'incentivo per il caso di incremento dei tempi o dei costi previsti</p> <p>3. la riduzione ha ad oggetto esclusivamente la quota di incentivo spettante al dipendente a cui è imputabile l'incremento dei costi e dei tempi.</p>

<p style="text-align: center;">Art. 12 Procedure interrotte</p> <p>1. Quando il procedimento relativo all'appalto si interrompe definitivamente per cause non imputabili al dipendente, purchè in un momento successivo al perfezionamento del provvedimento di approvazione del contratto, il compenso incentivante e' corrisposto proporzionalmente solo per le attività espletate e accertate dal responsabile del procedimento.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 12 Procedure interrotte</p>
<p style="text-align: center;">Art. 13 Modalità di corresponsione dell'incentivo</p> <p>1. Il compenso incentivante è corrisposto entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) è efficace il contratto, nei casi previsti dall'art. 1, comma 7, lettere a), d), e), f), g), h) e i); b) è emesso il certificato di pagamento, nei casi previsti dall'art. 1, comma 7, lettere j), k), l), m), n), o), p), q), r) e s); c) è efficace il contratto o è emesso certificato di pagamento, nei casi previsti dall'art. 1, comma 7, lettere b) e c). 	<p style="text-align: center;">Art. 13 Modalità di corresponsione dell'incentivo</p> <p>1. Il compenso incentivante è corrisposto entro il 31 marzo e 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui:</p> <ol style="list-style-type: none"> c) il 20 per cento alla data in cui è efficace il contratto e il restante 80 per cento alla data in cui è emesso il certificato di pagamento, nei casi previsti dall'art. 1, comma 7, lettere b) e c).⁴
<p style="text-align: center;">Art. 14 Percentuale di incentivo eccedente la quota spettante annualmente al singolo dipendente</p> <p>1. Le risorse finanziarie destinate alle finalità di cui all'art. 45, commi 6 e 7, sono incrementate:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) della parte di incentivo non corrisposto perché eccedente il massimo di cui al comma 1; b) della parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente; c) della parte di incentivo che non può essere corrisposto perché l'attività è stata svolta dal dirigente. <p>2. Per il rispetto del limite stabilito dall'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si tiene conto del trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente nell'annualità in cui si sono</p>	<p style="text-align: center;">Art. 14 Percentuale di incentivo eccedente la quota spettante annualmente al singolo dipendente</p> <p>1. Le risorse finanziarie destinate alle finalità di cui all'art. 45, commi 6 e 7, sono incrementate:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) della parte di incentivo non corrisposto perché eccedente il massimo di cui al comma 1; b) della parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente; e) della parte di incentivo che non può essere corrisposto perché l'attività è stata svolta dal dirigente. <p>2. Per il rispetto del limite stabilito dall'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si tiene conto del trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente nell'annualità in cui si sono verificati i presupposti di cui all'articolo 13, comma 1.</p>

⁴ è errata l'alternativa "è efficace il contratto o è emesso il certificato di pagamento" in quanto soprattutto per i contratti di durata pluriennale non è indifferente corrispondere l'incentivo tutto subito al momento della stipula del contratto o invece quanto vengono emessi i certificati di pagamento; sarebbe opportuno riproporre ciò che era scritto nell'art.8 del Regolamento DM 124/2021 dove venivano correttamente indicate le percentuali di incentivo da corrispondere al momento della stipula del contratto e all'emissione dei certificati di pagamento.

<p>verificati i presupposti di cui all'articolo 15, comma 1.</p> <p>3. La corresponsione degli incentivi è effettuata dall'Amministrazione sulla base dell'autocertificazione del dipendente relativa agli importi maturati nel corso dell'anno anche nei confronti di altre amministrazioni. Il direttore generale competente o il dirigente delegato effettuano controlli a campione sulle autocertificazioni dei dipendenti, almeno una volta l'anno e su un numero pari ad almeno il 10 per cento delle autodichiarazioni, per verificare il rispetto del limite di cui al comma 1.</p>	<p>3.</p> <p>4. il limite del trattamento economico complessivo annuo lordo è aumentato del 15 per cento laddove la stazione appaltante adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto.⁵</p>
<p style="text-align: center;">Art. 15</p>	<p style="text-align: center;">Art. 15</p> <p style="text-align: center;">Suddivisione del 20% delle risorse finanziarie destinate all'incentivo</p> <p>1. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2 dell'art. 45 D.lgs 36/2023, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato come segue:</p> <p>a) 10% per la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture; per l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.</p> <p>b) 2% per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;</p> <p>c) 2% per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;</p> <p>d) 6% per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 16</p> <p style="text-align: center;">Soggetto che deve proporre la liquidazione dell'incentivo</p> <p>1. La proposta di liquidazione è formulata dal RUP al direttore generale o al responsabile del servizio.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 16</p> <p style="text-align: center;">Soggetto che deve proporre la liquidazione dell'incentivo</p> <p>2. In caso di successione di più addetti nello svolgimento di una attività incentivabile come individuata all'art. 2, i relativi compensi vengono corrisposti in proporzione all'attività effettivamente svolta certificata da</p>

⁵ art 45 comma 4 penultimo periodo D.lgs 36/2023

	documentazione ufficiale corrispondente alle attività effettuate e formalmente approvate
	<p style="text-align: center;">Articolo 17</p> <p style="text-align: center;">Appalti finanziati con fondi europei, assoggettati a contabilità speciale</p> <p>1. Nel caso di appalti finanziati con fondi europei, assoggettati a contabilità speciale o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, non si procede all'accantonamento della quota del 20% per l'acquisto di beni e tecnologie.</p> <p>2. le risorse del fondo devono essere inserite nelle richieste di finanziamento.</p>

CONFIDENTESA EP